

RICHIESTE DI RIMBORSO AL FONDO RAPPORTI DORMIENTI

Il MEF con Comunicato Stampa n.90 del 11 giugno 2010 ha precisato che, a far data dal 14 giugno 2010, la gestione delle richieste di rimborso di somme affluite al Fondo "rapporti dormienti" è stata affidata alla CONSAP S.p.A. – società interamente partecipata dal MEF stesso.

CONSAP fornirà inoltre assistenza e indicazioni anche a quanti abbiano già inviato le domande di rimborso al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le domande di rimborso devono essere inviate direttamente a Consap, anche per via telematica, ai seguenti indirizzi:

- **CONSAP S.p.A. Unità di Business 3 – Servizio Rapporti dormienti – Via Yser, 14 – 00198 Roma**
- rapportidormienti@consap.it

Per informazioni è attivo un call-center al n. 06-85796444 nell'orario 09.00 – 17.00 dal lunedì al venerdì oppure si prega di consultare il sito internet www.consap.it.

Possono chiedere la restituzione delle somme affluite al Fondo:

- I titolari dei rapporti di cui all'art. 2 del DPR 22 giugno 2007, n.116, (depositi di somme di denaro e depositi di strumenti finanziari) e i loro aventi causa (es. eredi);
- I richiedenti l'emissione degli assegni circolari di cui all'art. 1, comma 345-ter della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e i loro aventi causa.

All'indirizzo internet www.consap.it nella sezione "Domanda ed elenco documenti" è presente la modulistica necessaria per le domande di rimborso. Essa è scaricabile in formato pdf.